

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	3
ALLEGATO (<i>Proposta di testo presentata dal relatore e adottata come testo base dalla Commissione</i>)	13
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
Sull'ordine dei lavori	11
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 27 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Atto n. 28 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12
AVVERTENZA	12

SEDE REFERENTE

Giovedì 9 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre 2008.

Gianclaudio BRESSA (PD) osserva preliminarmente come l'esigenza di riformare la legge in esame costituisca una esigenza condivisa dalle diverse forze politiche, soprattutto in considerazione del mutato quadro politico istituzionale europeo. Dal 1979 ad oggi, infatti, sono intervenuti cinque Trattati, che hanno progressivamente accresciuto il peso del Parlamento europeo all'interno del procedimento decisionale comunitario.

In quest'ottica, il provvedimento in esame assume una valenza politico-istituzionale di primaria importanza. Assicurare una qualificata rappresentanza nazionale è un obiettivo comune, emerso anche dalla relazione del relatore.

Pertanto, se pure l'esigenza di aggiornare la vigente legge elettorale è condivisa dalle diverse forze politiche, risulta essenziale precisare in che modo essa debba essere modificata. Al riguardo ritiene che i principali punti problematici siano quattro.

Il primo punto è quello di prevedere un serio regime delle incandidabilità, in grado di evitare la presentazione di candidature strumentali da parte di quei soggetti si presentano alle elezioni con la consapevolezza che non assumeranno la carica o la lasceranno nel corso della legislatura. La deputazione italiana, infatti, è notoriamente instabile, cosa che ne condiziona la forza e l'autorevolezza.

Il secondo punto è quello della soglia di sbarramento. Al riguardo rileva che il relatore ha correttamente evidenziato come, in assenza di alcuna soglia, il conseguimento di un seggio sia stato ottenuto anche con percentuali risibili. Il relatore però ha collegato la presenza di un'elevata soglia di sbarramento all'obiettivo di mantenere inalterato il quadro politico nazionale che è derivato dalle elezioni politiche del 2008. Si tratta di una valutazione impropria, anche a livello tecnico ed istituzionale, in quanto il Parlamento europeo non esercita funzioni di Governo per le quali risulta opportuna la presenza di una maggioranza stabile. La formula elettorale proporzionale è utilizzata per assicurare una bilanciata rappresentanza politica na-

zionale, che non può essere qualificata in termini di autorevolezza solo aumentando la soglia di sbarramento, ma garantendo un serio sistema elettorale. Una soglia di sbarramento fissata al 5 per cento appare eccessiva perché rischia di pregiudicare la rappresentanza nazionale: si tratta di uno sbarramento che non tiene neppure conto delle soglie contenute nel sistema elettorale per le elezioni politiche. Una soglia di sbarramento in armonia con quelle contenute nel sistema elettorale del Parlamento nazionale potrebbe essere fissata al 3 per cento, che limiterebbe la frammentazione della rappresentanza evitando l'esclusione di intere forze politiche che sono rappresentative di rilevanti settori di elettorato.

Il terzo punto è quello del voto di preferenza. L'opzione della lista bloccata produce come conseguenza un Parlamento di nominati e non di eletti, accentrando le scelte in capo ai vertici dei partiti. La soluzione preferibile è quella di prevedere almeno un voto di preferenza. Al riguardo osserva come la tradizione politico italiana ha sempre posto la persona al centro della scelta sia con il sistema delle preferenze sia con il sistema dei collegi uninominali.

Il quarto punto è quello delle circoscrizioni, che non può essere confuso con un mero problema di organizzazione elettorale. La dimensione delle circoscrizioni condiziona la rappresentanza territoriale, assumendo il carattere di una scelta politica dirimente: la gran parte dei territori, infatti, deve poter essere rappresentata. Per questa ragione le circoscrizioni non devono essere troppo vaste ma neppure di dimensioni improbabili. La proposta di legge Bocchino ed altri C. 1491 prevede quindici circoscrizioni, ma presenta elementi di evidenti disomogeneità. Si riferisce in particolare alla circoscrizione composta dalle regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che non sono neppure territorialmente contigue. Ritiene invece preferibile la soluzione indicata nella proposta di legge C. 1507 Soro ed altri di cui è cofirmatario, che prevede dieci circoscrizioni con composizione e dimensioni equilibrate.

Conclude affermando che i quattro punti da lui illustrati rappresentano altrettante priorità del proprio gruppo.

Andrea ORSINI (PdL) sottolinea preliminarmente l'importanza che assume il sistema politico dell'Unione europea per i singoli Stati che ne fanno parte. Le elezioni del Parlamento europeo rappresentano pertanto un momento di straordinaria importanza: per questa ragione, la riforma del sistema elettorale in esame assume caratteri di assoluta rilevanza.

Osserva quindi che il vigente sistema elettorale per l'elezione del Parlamento nazionale ha avuto il merito di trasformare quello italiano in un sistema tendenzialmente bipolare, avvicinandolo al modello europeo. È vero che la logica maggioritaria impedisce in radice una rappresentanza fotografica dell'elettorato, ma è altrettanto vero che essa consente comunque alle liste minori di essere rappresentate. Cita l'esempio del sistema elettorale tedesco dove, pure in presenza di una soglia di sbarramento fissata al 5 per cento, sono rappresentate le forze liberali e i verdi. In proposito ricorda come quello tedesco sia un modello elettorale a cui il principale partito di opposizione ha sempre guardato con grande attenzione.

In generale ritiene necessario che il Paese si doti di leggi elettorali fra loro coerenti: è questa, a proprio avviso, la giustificazione a sostegno del modello elettorale sostenuto dal proprio gruppo.

Si sofferma quindi sul tema relativo all'abolizione del voto di preferenza. In proposito ritiene come non sia assolutamente dimostrato che tale abolizione riduca il livello qualitativo della rappresentanza così come non è vero che il voto di preferenza rappresenti una esigenza avvertita dagli elettori in quanto strumento primario di democrazia. Ritiene invece preferibile il modello costituito da un partito che presenta un proprio programma e una lista di candidati alla quale l'elettore offre il proprio sostegno. Del resto anche il Partito democratico è contrario alla personalizzazione della politica, nella cui direzione porta invece il sistema

delle preferenze. A proprio avviso, cioè, contano sempre i partiti nel rapporto con l'elettorato: neppure il collegio uninominale è in grado di creare un saldo rapporto tra il candidato e gli elettori. Al riguardo sottolinea come i candidati eletti sono sempre i grandi *leaders* nazionali, personaggi espressioni di gruppi o *lobbies* organizzati, personaggi con forte notorietà personale al di fuori della politica. Le preferenze, in sostanza, non garantiscono gli obiettivi che i suoi sostenitori gli attribuiscono, ma anzi contribuiscono ad aumentare i costi della campagna elettorale, le cui forme di finanziamento non sono sempre trasparenti.

Conclude affermando che la proposta di legge Bocchino ed altri C. 1491 risponde alla esigenza di eleggere una qualificata rappresentanza presso il Parlamento europeo.

Jole SANTELLI (PdL) rileva preliminarmente come la necessità di modificare la legge per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sia diffusamente avvertita.

I principali punti in discussione sono quelli del modello di legge e della soglia di sbarramento. In particolare osserva come prevedere una soglia di sbarramento rappresenti un'esigenza diffusamente condivisa, ferme restando le posizioni diverse relativamente alla sua quantificazione.

Ritiene necessario che il Paese disponga di sistemi elettorali omogenei per le diverse elezioni, e che abbiano quanto meno il tratto comune di contenere il frazionamento della rappresentanza. In proposito, osserva come la formula elettorale proporzionale pura consenta la rappresentanza di piccoli partiti, che ottengono seggi con percentuali estremamente ridotte. Si tratta di forze politiche minori che, il più delle volte, utilizzano la vetrina europea per impostare trattative politiche a livello nazionale.

Si sofferma poi sull'abolizione del voto di preferenza. Il voto di preferenza è uno strumento che viene di norma invocato per assicurare che gli eletti rappresentino il territorio. Si tratta di un assioma che

dichiara di non condividere, in quanto può essere valido per lo più al livello di elezioni locali.

Si sofferma, infine, sul tema dell'incandidabilità, che ritiene quello più inutilmente polemico utilizzato dal Partito democratico. L'incandidabilità è uno strumento giuridico che l'ordinamento giuridico italiano prevede solo per rarissime ipotesi e che, oltretutto, non ha copertura costituzionale.

Italo BOCCHINO (Pdl) osserva preliminarmente che le ragioni di fondo che hanno ispirato i contenuti della sua proposta di legge C. 1491 possono essere sintetizzate nell'obiettivo di qualificare adeguatamente la rappresentanza italiana presso il Parlamento europeo, contenendone la frammentazione. Infatti, limitando la frammentazione della rappresentanza si garantisce ad essa compattezza e autorevolezza nei diversi gruppi parlamentari: si tratta di un obiettivo significativo in quanto è proprio all'interno dei gruppi che vengono assunte le scelte politiche principali. Ma l'autorevolezza della rappresentanza si ottiene anche eliminando il sistema del voto di preferenza che, al contrario, contribuisce ad abbassarne il livello.

Si sofferma, quindi, sulla soglia di sbarramento, che ritiene utile ed opportuno prevedere al livello del 5 per cento. Si tratta di una scelta meditata che, oltre a rappresentare il modello maggiormente utilizzato da parte degli Stati membri dell'Unione europea, ha il pregio di consentire in ogni caso la rappresentanza delle principali culture politiche presenti in Italia.

Quelli della lista bloccata e della soglia di sbarramento al 5 per cento sono caratteri portanti del sistema elettorale del Parlamento tedesco: ritiene perciò incomprensibile la posizione di chi sostiene l'adozione di questo sistema elettorale per l'elezione del Parlamento nazionale, dichiarandosi invece fermamente contrario alla sua adozione per l'elezione dei membri nazionali al Parlamento europeo. Si tratta di un atteggiamento che evidente-

mente risponde solo a logiche strumentali all'interno delle forze politiche di sinistra.

Si sofferma, quindi, sul tema del voto di preferenza, che è stato ampiamente dibattuto, a volte con poca coerenza, nel corso dell'esame dei provvedimenti in oggetto. Al riguardo fa presente che il deputato Vassallo, nel suo intervento dello scorso 17 settembre, dopo averne evidenziato gli aspetti negativi, si è dichiarato a favore del suo mantenimento in quanto patrimonio della tradizione politica italiana. Si tratta di un atteggiamento contraddittorio, al pari di quello tenuto dal deputato Buttiglione: nel suo intervento dello scorso 17 settembre, descrivendo i caratteri del sistema elettorale che si andava delineando dalla relazione introduttiva, lo ha definito «semifascista», sottolineando, nel seguito del suo intervento, che il mantenimento del voto di preferenza costituisce una pregiudiziale assoluta per il proprio gruppo. Al riguardo ricorda come lo stesso deputato Buttiglione abbia votato a favore della soppressione del voto di preferenza durante l'esame del disegno di legge di modifica del sistema elettorale per le elezioni del Parlamento italiano nel corso della XIV legislatura. Si tratta di un atteggiamento identico a quello tenuto dal deputato Volontè.

In particolare, ritiene che siano state le forze politiche di centrosinistra i primi fautori della abolizione del modello elettorale fondato sul voto di preferenza.

In proposito, osserva come il voto di preferenza sia stato abolito per primo dal Consiglio regionale della Toscana, a maggioranza di centrosinistra. Osserva inoltre che il Ministro degli affari esteri *pro tempore* Massimo D'Alema, durante il proprio mandato, si è costantemente posto il tema della qualificazione della rappresentanza italiana al Parlamento europeo. In questa prospettiva ha promosso, nell'ottobre del 2007, l'insediamento al Ministero degli affari esteri di un Gruppo di riflessione strategica, che ha realizzato un apposito rapporto («Rapporto 2020 – Le scelte di politica estera»). Nella prefazione, il Ministro D'Alema ha sottolineato che il rapporto «è basato sulla convin-

zione, da me fortemente condivisa, che l'Italia sia ancora in grado di fare prevalere le opportunità sui rischi»; a pagina 23, nell'allegato 4 del rapporto, in tema di riforma della legge per le elezioni, si legge che con «l'attuale meccanismo del voto di preferenza (...) oltre a rendere costosissime le campagne elettorali (...) si limita oggettivamente la possibilità di selezionare una classe dirigente più giovane e consona alle competenze e alle complessità dell'arena comunitaria». I punti indicati per affrontare una riforma della legge elettorale sono costituiti dalla «possibilità che ogni regione d'Italia sia rappresentata da almeno un deputato nel Parlamento europeo»; da aggiustamenti alla formula di ripartizione dei seggi; dalla «riconsiderazione» del voto di preferenza in circoscrizioni più numerose e più piccole di quelle attuali e dalla necessità di diminuzione dei costi (l'Italia è l'unico tra i grandi e medi paesi ad utilizzare il voto di preferenza).

Invita pertanto i rappresentanti del centrosinistra ad assumere un atteggiamento coerente sul tema del voto di preferenza, ribadendo come sia paradossale che proprio chi per primo lo ha abolito ora ne appoggi il mantenimento. Il voto di preferenza, oltre a causare costosissime campagne elettorali, rappresenta, soprattutto nelle regioni meridionali, un formidabile strumento di ingerenza da parte della criminalità organizzata.

Il proprio gruppo sosterrà pertanto l'approvazione dei provvedimenti in esame coerentemente alle affermazioni di principio da lui enunciate nel corso dell'intervento.

Pierangelo FERRARI (PD) rileva che le frasi attribuite al ministro D'Alema dal deputato Bocchino in relazione alle preferenze non appaiono nella prefazione del ministro al volume citato, bensì in un altro punto del volume stesso. Sottolinea che il deputato D'Alema non ha mai sostenuto, in materia di legge elettorale, le posizioni che gli sono state attribuite dal deputato Bocchino.

Donato BRUNO, *presidente*, fa presente che la fonte richiamata dal deputato Boc-

chino è scritta e che l'onorevole D'Alema potrà eventualmente replicare nel modo che riterrà.

Salvatore VASSALLO (PD), al fine di chiarire la sua posizione in merito alle preferenze, precisa di averne sostenuto l'importanza e l'utilità non perché facciano parte della tradizione italiana, in quanto non condivide tale tradizione, ma perché ritiene non si possa non tenere conto dei sentimenti e delle opinioni degli italiani e delle aspettative ingenerate da usanze consolidate: la preferenza non costituisce affatto, a suo parere, un bene assoluto, ma non si può ignorare che in questo momento storico l'opinione pubblica considera l'espressione della preferenza come un diritto di cui è stata depauperata.

Giuseppe CALDERISI (PdL), intervenendo in replica, prende atto che il dibattito è stato estremamente ampio e ringrazia tutti i deputati intervenuti, sia di opposizione che di maggioranza. Premesso che non potrà replicare a ciascuno individualmente e che dovrà limitarsi a toccare i principali punti emersi nella discussione, si riserva un approfondimento degli aspetti più specifici e particolari nella fase di esame degli emendamenti.

Rileva innanzitutto che gli sono state attribuite tesi che non ha affatto sostenuto e constata con rammarico che alcuni degli intervenuti hanno fatto ricorso a toni e argomenti a suo avviso esagerati, esasperati o addirittura apocalittici, con richiami al fascismo e alla legge Acerbo. Si tratta di toni e argomenti a suo parere sproporzionati rispetto alla portata delle questioni in discussione, che andrebbero invece affrontate senza pregiudizi, ponendosi al di là delle convenienze di parte e in vista dell'interesse generale del Paese.

Non contesta la legittimità di posizioni che rispondono a determinate finalità politiche, ma non può non evidenziare la natura propagandistica e la strumentalità di certi toni e argomenti. Essa appare evidente se solo si considera che una delle proposte più contrastate — quella della

soppressione del voto di preferenza – era già contenuta nella proposta di testo unificato presentata nella scorsa legislatura, in I Commissione, dall'allora relatore sulla riforma della legge elettorale europea, il deputato Gozi, il quale espose in modo molto argomentato le ragioni che lo inducevano a proporre la soppressione del voto di preferenza. L'esame in Commissione andò avanti dal 1° agosto 2007 all'8 gennaio 2008 e, in pratica, gli unici a pronunciarsi per il mantenimento del voto di preferenza furono i deputati Boato e La Forgia, con interventi peraltro brevi e non insistiti. Per il resto, la Commissione era unanime in quella scelta, con motivazioni non dissimili da quelle che stanno alla base della proposta di legge Bocchino. La deputata Dato, del gruppo dell'Ulivo, fu molto più drastica, arrivando a dichiarare scorretta la tesi secondo cui il voto di preferenza sarebbe a favore del cittadino e a richiamare l'analisi politologica secondo cui la preferenza è espressa soprattutto in quelle zone del Paese nelle quali è più radicato il sistema clientelare e diffuso il voto di scambio ed invece è meno utilizzata dove è maggiore la maturazione politica della cittadinanza e la partecipazione alla vita pubblica. Dagli atti parlamentari emerge quindi che nella scorsa legislatura il gruppo dell'Ulivo era favorevole alla abolizione del voto di preferenza e che neppure un deputato dell'Unione di centro intervenne per contrastare quella scelta. Oggi però, sulla stessa proposta, alcuni sostengono che sarebbe in gioco la democrazia e che il voto di preferenza costituirebbe «una pregiudiziale assoluta».

Ricorda, tra l'altro, che il testo contenente la proposta di soppressione della preferenza fu presentato dal relatore Gozi nel 2007, ossia dopo che si erano già tenute le elezioni delle Camere con la nuova legge elettorale, e quindi con le lunghe liste bloccate. Lo fa notare in particolare al deputato Vassallo, il quale, con toni pacati e argomenti puntuali, ha esposto diverse ragioni a favore e contro il voto di preferenza, pronunciandosi alla fine a favore del suo mantenimento e

contro la previsione di liste bloccate per le elezioni europee, ancorché con circoscrizioni molto più piccole e quindi con liste corte, di pochi candidati, anziché di 30 o 40 nomi.

Ricorda, ancora, lo studio commissionato dal Ministro degli esteri D'Alema e già richiamato dal deputato Bocchino.

Ritiene inoltre di qualche peso il fatto che le altre maggiori democrazie europee non prevedono il voto di preferenza. Certo, il problema della mancanza di una disciplina dei partiti va affrontato, ma all'eventuale mancanza di democrazia interna ai partiti non si supplisce con il voto di preferenza, che del resto ha un impatto poco significativo e raramente ha alterato l'ordine di lista nella sua parte alta.

Ritiene inoltre singolare che coloro che si battono per rimettere in discussione l'assetto bipolare del sistema politico italiano – auspicando una legge elettorale nazionale priva di qualsiasi meccanismo maggioritario, la quale toglierebbe quindi agli elettori il potere di scegliere chi deve governare il Paese e con quale programma, riconsegnandolo ai partiti – pongano poi una questione di democrazia e di sovranità popolare su una facoltà – quella dell'elettore di scegliere il candidato attraverso il voto di preferenza – che è molto relativa, aleatoria e illusoria e che comporta molte conseguenze negative, a partire dai costi delle campagne elettorali.

Sottolinea di non aver mai posto la questione del voto di preferenza in termini moralistici o addirittura etici, ma in quelli di scelta di opportunità politica.

Ritiene che si dovrebbe riflettere attentamente sulle considerazioni svolte dal deputato Bianconi, il quale ha ben illustrato le ragioni per le quali tanto il centrodestra quanto il centrosinistra dovrebbero mirare a salvaguardare gli importanti processi aggregativi in atto nel sistema politico, i quali hanno trovato un certo consenso trasversale, come emerge da più fatti. Ricorda, tra l'altro, la proposta di legge Barbera e Bodrato C. 3309 del 4 novembre 1993 che in sostanza proponeva un sistema analogo a quello contenuto nella proposta Bocchino.

Per quanto riguarda la soglia di sbarramento, ai deputati Buttiglione, Libè ed altri, i quali gli hanno attribuito la tesi secondo la quale la semplificazione del sistema politico sarebbe dovuta alla sola legge elettorale, risponde che non ha mai sostenuto questa tesi. Al contrario ha sostenuto e sostiene che sono state innanzitutto le scelte delle principali forze politiche, l'utilizzo che esse hanno fatto della legge elettorale vigente e le scelte degli elettori a determinare la drastica riduzione della frammentazione e a plasmare il sistema politico in direzione di una bipolarizzazione semplificata, basata essenzialmente su due grandi partiti a vocazione maggioritaria. Ricorda di aver detto nella relazione che « si tratta di un fenomeno che segna la fuoriuscita dall'età delle ideologie forti e denota una modernizzazione in senso europeo del nostro sistema politico. Nel limite del possibile è importante che questa tendenza non sia contraddetta dalle prossime elezioni europee. Quantomeno è auspicabile che non via sia più un sistema che agevoli il tentativo di chiudere in una parentesi quanto è accaduto il 13 e 14 aprile 2008 ». Pertanto, nella sua relazione non muoveva da un intento o disegno di tipo « costruttivistico » – inteso cioè a forzare il sistema politico in una determinata direzione – ma solo dalla consapevolezza della necessità di evitare che un processo politico autonomamente in corso e avallato dal consenso degli elettori sia contrastato dalla permanenza di norme che favoriscono la frammentazione e ostacolano i processi politici aggregativi in atto. Del resto un sistema proporzionale puro che prevede solo una soglia di sbarramento, pari anche al 5 per cento, non è affatto un sistema elettorale in grado di produrre di per sé un sistema bipartitico o tendenzialmente bipartitico, come hanno sostenuto il deputato Buttiglione e altri; con una soglia di sbarramento del 5 per cento è ampiamente salvaguardata la possibilità del corpo elettorale di eleggere una pluralità di forze politiche: un sistema del genere, applicato per l'elezione delle Camere, non

favorisce neppure l'emergere di una maggioranza, figurarsi se può produrre, di per sé, un sistema bipartitico.

Quanto alla trasformazione delle inleggibilità in incandidabilità, ribadisce che l'operazione suscita alcune perplessità sotto il profilo costituzionale e rimanda sul punto alla sua relazione. Parimenti, rimanda alla relazione per quanto riguarda il ridimensionamento delle circoscrizioni, limitandosi a precisare che questo punto, come gli altri, del resto, potrà essere oggetto di eventuali ulteriori valutazioni nel corso dell'esame degli emendamenti.

Conclude presentando una proposta di testo base (*vedi allegato*) e sottolineando, a proposito di essa, che un relatore ha il dovere di proporre un testo che abbia il consenso della maggioranza e che tale testo, allo stato, è sostanzialmente quello della proposta di legge Bocchino.

Sesa AMICI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo, sottolineando come il relatore, che più volte si è detto disponibile a tenere conto di quanto sarebbe emerso nel corso del dibattito, abbia alla fine proposto come testo base quello della proposta di legge della maggioranza, con modifiche limitate che non ne toccano l'impianto complessivo. Rileva, tra l'altro, che il testo proposto dal relatore non risolve il problema delle garanzie per le pari opportunità tra uomo e donna, che pure era stato sollevato anche da deputati della maggioranza, e in particolare dall'onorevole Bernini. Quanto al numero e all'ampiezza delle circoscrizioni, fa presente che la proposta di legge presentata dal suo gruppo lega il tema delle circoscrizioni a quello della rappresentanza territoriale, che rappresenta una questione di alto profilo cui va data una risposta in vista del superamento dell'attuale crisi della democrazia.

Per quanto riguarda poi la proposta di riforma della legge elettorale europea discussa nella precedente legislatura, fa presente che su di essa molti gruppi, tra i quali il suo, non hanno mai preso posi-

zione. Semmai, l'aver avviato una riforma della legge elettorale europea con così tanto anticipo rispetto alle prossime elezioni dimostra come l'allora maggioranza fosse convinta dell'esigenza di modificare quella legge in profondità.

Conclude invitando la presidenza a valutare la possibilità di una proroga del termine di presentazione degli emendamenti fissato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Luciano DUSSIN (LNP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo. Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti del suo gruppo su due punti: quello della distribuzione dei seggi tra le liste e quello dell'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per alcune liste. Ritiene infatti necessario che le liste che si presentano siano espressione di forze politiche effettivamente esistenti e non semplicemente organizzazioni estemporanee che non abbiano alcun collegamento col territorio.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di testo base formulata dal relatore.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo proposto dal relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, in considerazione della richiesta pervenuta dal rappresentante del gruppo del Partito democratico in Commissione, il termine per la presentazione di emendamenti al testo base, già fissato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, alle ore 12 di lunedì 13 ottobre, è prorogato alle ore 12 di martedì 14 ottobre 2008. Avverte inoltre che la Commissione si riunirà martedì 14 ottobre, al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, per la discussione sul complesso degli emendamenti, che saranno posti in votazione nelle giornate di mercoledì 15 e giovedì 16 ottobre prossimi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 30 settembre 2008.

Isabella BERTOLINI (Pdl) esprime l'auspicio che il provvedimento in esame possa essere approvato quanto prima. Si tratta di una proposta condivisa dai gruppi, la quale reca opportune modifiche alle competenze, e di conseguenza al nome, di quello che è comunemente chiamato « Comitato Schengen »: modifiche opportune in quanto negli ultimi anni il quadro delle istituzioni europee si è profondamente trasformato ed hanno inoltre assunto una rilevanza altissima le questioni dell'immigrazione, le quali coinvolgono la competenza di più Ministeri, che spesso faticano a trovare un adeguato raccordo, anche a causa di alcuni egoismi. Sottolinea che la revisione delle competenze del Comitato non tocca in alcun modo le competenze della I Commissione né sotto il profilo legislativo né sotto quello dell'attività di indirizzo al Governo. Si tratta solo di costituire una sede parlamentare, peraltro bicamerale, per concentrare la riflessione sui temi dell'immigrazione e per costituire un osservatorio su di essi. Ricorda, al riguardo, come nella precedente legislatura il Comitato, del quale ha fatto parte, abbia svolto un'indagine conoscitiva sul tema dell'integrazione degli stranieri, da cui sono scaturite risultanze utili ai fini dell'attività legislativa del Parlamento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge in esame è

fissato alle ore 12 di martedì 14 ottobre 2008. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame degli atti del Governo.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 9 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Piza.

La seduta comincia alle 17.05.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 27.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Rosa DE PASQUALE (PD) richiama l'attenzione sull'articolo 12 dello schema, che prevede che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possano essere costituiti nuovi uffici e allo stesso tempo dispone l'adozione di un piano operativo che ridefinisca il modello organizzativo territoriale su base regionale sulla base di criteri oggettivi puntualmente individuati. Il piano deve essere adottato entro due anni.

Il Consiglio di Stato ha osservato che la soluzione proposta dall'amministrazione contrasta con il dato normativo dell'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale obbliga tutte le amministrazioni dello Stato a rideterminare la propria rete periferica su base regionale o interregionale entro il 31 ottobre 2008, e ha condizionato il proprio parere favorevole sullo schema all'avvio effettivo e alla conclusione della riforma prima del successivo anno scolastico.

Richiama quindi l'attenzione sull'esigenza di procedere ad una riorganizzazione meditata dell'assetto periferico del Ministero, in quanto gli uffici scolastici regionali e provinciali svolgono compiti essenziali e delicati. Tra l'altro, le funzioni elencate dall'articolo 8, comma 6, dello schema non sono tutte quelle effettivamente svolte dagli uffici scolastici provinciali, i quali esercitano anche le funzioni delegate dagli uffici scolastici regionali e si occupano, tra l'altro, di organici del personale docente e non docente, di mobilità e assegnazioni provvisorie, di gestione delle cause di servizio, di contenzioso scolastico e di pensioni; al riguardo fa presente che l'INPDAP, pur essendo formalmente competente, di fatto non si

occupa delle pensioni degli insegnanti. In conclusione, gli uffici scolastici provinciali dovranno senza dubbio essere riformati, ma solo quando sarà entrata a regime la riforma del titolo V della Costituzione, quando saranno stati riformati gli organi collegiali della scuola e quando si sarà deciso quale assetto dare alle organizzazioni scolastiche autonome.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA afferma che il Governo condivide le preoccupazioni espresse dalla deputata De Pasquale in relazione al parere espresso dal Consiglio di Stato, che ha posto come condizione che il processo di riforma della rete periferica sia avviato e concluso entro l'avvio dell'anno scolastico. Fa presente che le procedure ai fini del corretto avviamento dell'anno scolastico cominciano prima di settembre e si protraggono fino ad agosto dell'anno successivo, per cui è impossibile non prevedere un percorso biennale. E ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione impone di procedere in questo percorso acquisendo l'intesa delle regioni e degli enti locali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Atto n. 28.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 9 ottobre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI COMUNITARI

Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. COM(2008)426 def.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino, C. 1507 Soro e C. 1692 Lo Monte).

**PROPOSTA DI TESTO PRESENTATA DAL RELATORE
E ADOTTATA COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

ART. 1.

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, secondo comma, le parole: « non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori » sono sostituite dalle seguenti: « non meno di 10.000 e non più di 15.000 elettori »;

b) dopo il sesto comma dell'articolo 12 è inserito il seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere candidati di entrambi i generi. Nella successione delle candidature delle liste di circoscrizioni alle quali sono assegnati più di due seggi nessun genere può essere presente consecutivamente oltre il secondo. L'ufficio elettorale circoscrizionale cancella dalla lista i candidati la cui collocazione viola l'obbligo di alternanza »;

c) l'ottavo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« Nelle circoscrizioni cui sono assegnati due seggi ciascuna lista deve comprendere due candidati. Nelle altre circoscrizioni ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere »;

d) l'articolo 14 è abrogato;

e) il secondo comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre »;

f) il numero 2) del primo comma dell'articolo 18 è abrogato;

g) i numeri 3) e 4) del primo comma dell'articolo 20 sono abrogati;

h) dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 21 è inserito il seguente:

« 1-*bis*) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi »;

i) i numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

« 2) tra le liste di cui al numero 1-*bis*) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa alla ripartizione dei seggi, o di gruppi di liste formati a norma dell'articolo 12, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino a concorrenza del numero di seggi da assegnare e quindi sceglie, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista, o gruppo di liste, ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di

quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

3) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 2). A tal fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna circoscrizione dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono stati assegnati seggi a seguito delle operazioni di cui al numero 2) per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 2. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. Qualora da tale ripartizione una lista ottenga in sede nazionale un numero di seggi pari o maggiore di quanti gliene spettano ai sensi del numero 2), essa è esclusa dalle successive operazioni di assegnazione nelle singole circoscrizioni. Gli eventuali seggi eccedenti le sono sottratti, uno per circoscrizione, sino a concorrenza dei seggi spettanti, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali circoscrizionali. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascuna lista sino all'attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione le liste che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad esse spettanti in base all'assegnazione di cui al numero 2). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangono ancora da assegnare ad una lista sono attribuiti alla lista stessa nelle circoscrizioni ove essa abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi. Se alla lista in una circoscrizione spettano più seggi di quanti sono i suoi

componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e i seggi eccedenti sono assegnati alla medesima lista, uno per circoscrizione, seguendo la medesima graduatoria delle parti decimali, a partire dalle circoscrizioni che non hanno dato luogo ad assegnazione di seggi o, in subordine, seguendo la successione delle precedenti assegnazioni »;

l) al primo comma dell'articolo 22, le parole « seguendo la graduatoria prevista al numero 4) dell'articolo 20 » sono sostituite dalle seguenti: « seguendo l'ordine di successione dei candidati nella lista »;

m) il secondo e il terzo comma dell'articolo 22 sono sostituiti dai seguenti:

« Quando in una circoscrizione sia costituito un gruppo di liste con le modalità indicate nell'articolo 12, ai fini dell'assegnazione dei seggi alle singole liste che compongono il gruppo, l'ufficio elettorale circoscrizionale procede al riparto dei seggi ad esse complessivamente assegnati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste collegate per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale dell'assegnazione. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale dell'assegnazione risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale. A parità di cifra elettorale circoscrizionale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali circoscrizionali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale dell'assegnazione.

Qualora da tali operazioni la lista di minoranza linguistica collegata non abbia ottenuto alcun seggio, ad essa è assegnato il seggio attribuito in corrispondenza dell'ultimo resto utilizzato, purché al com-

plesso delle liste collegate siano stati assegnati nella circoscrizione almeno due seggi e la lista di minoranza linguistica abbia ottenuto nella circoscrizione un numero di voti validi non inferiore a 50.000 »;

n) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge;

o) la tabella B è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

2. L'articolo 56 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

« ART. 56. — (*Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo*). — 1. In materia di pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, settimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 ».

ALLEGATO 1
[articolo 1, comma 1, lettera n)]

« Tabella A

<i>Circoscrizione</i>	<i>Regioni</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Capoluogo</i>
1	Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria	Nord ovest	Torino
2	Lombardia	Lombardia	Milano
3	Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia	Nord est	Venezia
4	Emilia-Romagna, Marche	Emilia-Romagna e Marche	Bologna
5	Toscana, Umbria	Toscana e Umbria	Firenze
6	Lazio, Abruzzo, Molise	Centro	Roma
7	Campania	Campania	Napoli
8	Puglia, Basilicata, Calabria	Sud	Bari
9	Sicilia	Sicilia	Palermo
10	Sardegna	Sardegna	Cagliari
















».

ALLEGATO 2
[articolo 1, comma 1, lettera o)]

«Tabella B

TABELLA B

MODELLO DELLA SCHEDA DI STATO
PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
    	    	    	

N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna cinque spazi per un numero complessivo di quindici. I contrassegni sono riprodotti nella dimensione di centimetri tre di diametro. Quando le liste da inserire sono da 15 a 20 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 20, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse, facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di 5 contrassegni. I contrassegni delle liste devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal sorteggio di cui all'articolo 13, progredendo dall'alto in basso e quindi da sinistra a destra. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata, deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

»